

MOZIONE PER LA MODIFICA DEL D.M. 55/2014 SUI PARAMETRI DEL COMPENSO PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE DI AVVOCATO

La sottoscritta, Avv. Silvia Cappelli, Delegata al Congresso Nazionale Forense di Catania per l'Ordine degli Avvocati di Roma, considerato:

- che l'ultima modifica apportata dal D.M. 8 marzo 2018 al D.M. 55/2014 concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non ha individuato i necessari adeguamenti dell'ammontare degli stessi in relazione all'effettiva attività svolta dall'avvocato per ciascuna fase;
- che, infatti, proprio lo svolgimento concreto dell'attività professionale ha evidenziato l'inadeguatezza dei parametri generali predeterminati in astratto dalla norma rispetto all'impegno effettivamente richiesto all'avvocato per l'esecuzione di ciascuna fase, nonostante quanto previsto all'art. 4 del D.M.;
- che ciò rende necessario aumentare tutti i parametri, in particolare quelli riferiti al processo penale, almeno del 20%, salvo alcuni casi in cui l'adeguamento deve essere ancora maggiore,

chiede che il Congresso voti ed approvi la seguente

MOZIONE

Il Congresso Nazionale Forense invita il Consiglio Nazionale Forense a promuovere con il Ministro della Giustizia le seguenti proposte di modifica del D.M. 55/2014:

In generale

- Aggiornamento di tutti i parametri almeno del 20%, con alcune specifiche più approfondite relativamente alle singole tabelle.
- Aumento del compenso previsto nell'attività di consulenza per la fascia fino a € 1.100 almeno sino a 300 euro, poiché il vigente non è decoroso.
- Aumento dei compensi previsti per l'attività di assistenza con riferimento alla fascia da 26.000 a 52.000 almeno sino a 5.000 euro e con riferimento alla fascia da 52.000 a 260.000 almeno sino a 12.000 euro.
- Analogo aumento per l'attività di mediazione, che meriterebbe un aumento anche per le fasce più basse.
- Compensi per attività successive alla comunicazione della sentenza (fase post-decisoria) da individuarsi con un compenso determinato in percentuale sulle fasi di studio e introduttiva nella misura del 50% sui relativi parametri.
- Aumento compenso per atto di precetto almeno del 50% perché veramente irrisorio.
- Procedure esecutive mobiliari, presso terzi e altre: i compensi previsti dal D.M. 55/2014 sono assolutamente irrisori a fronte di un'attività particolarmente complessa. Perciò si propone che siano almeno triplicati.
- Arbitrato: deve essere individuato anche il compenso per il Segretario che è una funzione insostituibile. Si propone un importo pari al 10% del compenso dell'arbitro o del Collegio.

- Materia penale: occorre prevedere un compenso specifico differenziato per l'udienza di mero rinvio rispetto a quella trattata poiché per ottenere un semplice rinvio nella maggior parte dei casi occorre impiegare l'intera giornata, perciò sarebbe equo prevedere euro 150 per il mero rinvio ed euro 400 per l'udienza di trattazione.

In ordine alle singole tabelle si propone quanto segue, salvo gli aumenti indicati nella parte "In generale".

Tabella 1 - Giudice di Pace

Le tabelle debbono essere uniformate a quelle dei compensi previsti per i giudizi innanzi Tribunale, visto che non vi è differenza di valore. E' auspicabile, pertanto, l'eliminazione della Tabella 1, stabilendo una sola Tabella per i "Giudizi di primo grado".

Tabella 2 – Giudizi Ordinari e Sommarî di Cognizione di Primo Grado (così modificando l'intestazione)

Il compenso va adeguato alla tabella prevista per i Processi del Lavoro.

Tabella 5 – Procedimenti per convalida locatizia

Occorre inserire dei parametri appositi per i procedimenti di convalida che si concludono con l'ordinanza.

Tabella 6 – Atto di precetto

I compensi sono assolutamente inadeguati e debbono essere aumentati almeno del 50%. Mentre gli scaglioni con i valori più alti debbono essere aumentati in misura anche superiore poiché irrisori rispetto alle responsabilità assunte dall'Avvocato.

Tabella 8 – Procedimenti Monitori

Anche in questo caso i compensi debbono essere aumentati almeno del 50%.

Tabella 9 – Procedimenti di Istruzione Preventiva

Si tratta di procedimenti che determinano un grande impegno di tempo ed attività, visto che implicano anche la partecipazione alle operazioni tecniche, e, oltretutto, permettono spesso di definire la controversia. Perciò è necessario aumentare i parametri almeno del 50%.

Tabella 12 – Giudizi innanzi alla Corte di Appello

- Si deve modificare il titolo in "Giudizi di appello", che pertanto debbono valere anche per le impugnazioni delle sentenze del Giudice di Pace innanzi al Tribunale.

- Bisogna introdurre ex novo la fase della eventuale inibitoria.

Tabella 15 – Giudizi penali

Manca la previsione di compensi nella fase antecedente al 415bis per il difensore dell'indagato/imputato, e per le costituende parti civili.

Sussiste una eccessiva sproporzione degli onorari difensivi per le attività professionali dinanzi il Tribunale monocratico/collegiale e dinanzi la Corte d'Appello. Vanno alzati i compensi per il

Tribunale Collegiale per la gravità dei reati di competenza e di conseguenza per la importanza della attività prestata.

Tabella 16 – Procedure esecutive mobiliari

+

Tabella 17 – Procedure esecutive presso terzi, per consegna e rilascio, in forma specifica

In relazione all'attività da svolgere e alle difficoltà procedurali e sostanziali, all'importanza della fase esecutiva senza la quale tutta l'attività difensiva pregressa è totalmente inutile, i compensi vanno **almeno triplicati** per entrambe le tabelle, escludendo, peraltro, la fase relativa all'esame sentenza, notifica e quant'altro, da inserire a conclusione della fase processuale, come già indicato.

Occorre aggiungere anche una voce relativa alle indagini patrimoniali ex art. 492 c.p.c..

Tabella 18 – Procedure esecutive immobiliari

E' una tabella molto scarna, rispetto ad una attività che alcune volte impone gli stessi adempimenti di un processo ordinario. Manca del tutto, ad esempio, la previsione della assistenza alle fasi di asta, assistenza che può essere data sia al debitore, sia al creditore, sia ad un terzo che vuole acquistare. Non sono contemplate la redazione e presentazione delle offerte, la partecipazione agli incanti, le attività successive che l'avvocato può compiere per l'aggiudicatario.

Tabella 20 – Procedure per dichiarazione di fallimento

La precedente tariffa prevedeva, nell'ambito stragiudiziale, il riconoscimento di una percentuale compresa tra lo 0,5 ed il 5% per l'attività svolta nell'ambito della gestione delle procedure concorsuali.

L'attuale tabella prevede al contrario un solo parametro per le istanze di fallimento di contenuto ben diverso.

La revisione appare essere indispensabile dal momento che, peraltro, non si fa alcun accenno alle procedure da sovraindebitamento ed all'attività degli organismi di composizione della crisi.

Inoltre manca la fase dell'ammissione al passivo.

Tabella 21 – Giudici Innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale

Occorre specificare che la fase di studio e introduttiva sono dovute nuovamente in caso di c.d. motivi aggiunti che impugnano nuovi provvedimenti ovvero estendono comunque l'oggetto del giudizio a fatti e censure nuove rispetto a quelli individuati nel ricorso introduttivo. Trattasi, infatti, di nuove questioni che avrebbero potuto essere introdotte con un nuovo giudizio e la scelta di farlo con motivi aggiunti per evidenti ragioni di economia processuale non deve penalizzare i difensori.

Tabella 22 – Giudici Innanzi al Consiglio di Stato

Vale quanto già detto per i giudizi dinanzi al TAR.

Tabella 23 – Giudici Innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale

Ancorchè possa essere fatta rientrare nelle attività stragiudiziali, manca del tutto la fase antecedente il giudizio, che con la introduzione della mediazione obbligatoria per tutta una serie di procedimenti ha assunto una certa rilevanza.